

DISPOSIZIONI DI DKV PER LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DELLA VIACARD/DKV



1. La VIACARD/DKV è la tessera che consente il pagamento dei pedaggi sulla rete autostradale italiana. La VIACARD/DKV, non è riferita al veicolo, bensì alla ditta del cliente di DKV.
2. La VIACARD/DKV, ancorché intestata al cliente di DKV, è di proprietà di Autostrade per l'Italia (per brevità ASPI) e non può essere ceduta a nessun titolo a terzi. Il cliente di DKV, inoltre, sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197, derivante dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare di tali tessere.
3. La VIACARD/DKV dovrà essere inserita nelle apposite apparecchiature delle uscite riservate VIACARD ad esazione automatica ovvero dovrà essere consegnata agli addetti delle stazioni autostradali o insieme al biglietto di entrata (laddove previsto). Ogni VIACARD/DKV potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo; non è quindi consentito, anche per motivi di sicurezza, convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo. Per esigenze di carattere tecnico non potranno essere utilizzate le VIACARD che presentino incrinature, rotture, deformazioni o alterazioni meccaniche o magnetiche. Per richiederne il duplicato, il cliente di DKV dovrà restituire tali VIACARD a DKV come previsto al successivo art. 5.
4. In caso di smarrimento o di furto nonché di ritiro da parte di ASPI della tessera VIACARD/DKV, il cliente di DKV dovrà, con immediatezza darne comunicazione scritta attraverso l'invio via fax del dell'apposito modulo firmato, che può essere scaricato dalla sezione pubblica del sito internet www.dkv-euroservice.com (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ) con allegata la fotocopia della carta d'identità del cliente di DKV, a DKV Euro Service GmbH + Co. KG, Vogelsanger Weg, 49, 40470 Düsseldorf (Deutschland) via Fax al numero 0049/211-6392-192. Il titolare sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con la VIACARD/DKV abusivamente usata da terzi a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione, da parte di DKV, della comunicazione di cui sopra.
5. In caso di ritrovamento da parte del cliente di DKV, la VIACARD/DKV dichiarata smarrita o rubata non potrà essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita con raccomandata a.r. a DKV all'indirizzo indicato al precedente art.4.
6. Qualora la VIACARD dichiarata smarrita o rubata venga trovata in possesso del cliente di DKV o di persona dallo stesso facoltizzata, il primo sarà considerato responsabile per il pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati successivamente alla comunicazione di furto o smarrimento, nonché di ogni eventuale spesa sostenuta da DKV e/o ASPI per il recupero della tessera. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al cliente di DKV che potrà essere perseguito – unitamente all'eventuale detentore della tessera - per l'utilizzo irregolare della stessa anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.
7. È vietato utilizzare le VIACARD/DKV di cui ASPI o DKV abbiano, per qualsiasi causa, richiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e dunque ASPI e DKV si riservano di perseguire il cliente di DKV a termini di legge anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.
8. Il cliente di DKV, con la firma del modulo di richiesta della tessera VIACARD/DKV, si impegna ad accettare l'addebito in fattura DKV di tutti i pedaggi convalidati con la VIACARD/DKV e degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo art.9, nonché del compenso aggiuntivo previsto dal listino DKV, di volta in volta in vigore, relativo alle maggiorazioni e ai compensi per il servizio.
9. DKV addebiterà al cliente di DKV per anno solare una "Quota associativa per il servizio VIACARD/DKV" di € 15,49, comprensiva della prima tessera. Per i contratti VIACARD/DKV aperti nel corso dell'anno, invece, l'importo della "Quota associativa per il servizio VIACARD/DKV" è pari a € 3,87 per ciascun trimestre o frazione. DKV addebiterà, inoltre, ogni anno € 3,10 a titolo di "Quota associativa" per ciascuna tessera successiva alla prima emessa sullo stesso contratto. Gli importi suindicati sono suscettibili di revisione salvo quanto specificato al successivo art. 18. La quota associativa verrà addebitata anche qualora la VIACARD/DKV non venga utilizzata dal cliente di DKV. La VIACARD/DKV di cui il cliente di DKV non ha più necessità a partire dall'anno solare successivo a quello di rilascio, dovrà essere ricevuta in consegna da DKV entro il 15 dicembre per evitare l'addebito della "Quota associativa per il servizio VIACARD/DKV" per l'anno solare successivo.
10. La fattura mensile DKV conterrà: l'indicazione degli addebiti per i pedaggi relativi ai transiti effettuati, per quanto previsto all'art. 9, per quanto eventualmente dovuto ad altro titolo ai sensi del successivo art. 12, per il compenso aggiuntivo di DKV di cui al precedente art. 8, nonché l'elenco dei viaggi effettuati con l'indicazione analitica dei dati relativi all'utilizzo della VIACARD/DKV.
11. Le tariffe di pedaggio applicate in fattura sono quelle in vigore al momento del completamento dei transiti. Eventuali variazioni del regime fiscale saranno applicate, con le decorrenze stabilite dai relativi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità. Ogni contestazione in ordine agli addebiti operati in fattura dovrà pervenire alla DKV.
12. La firma del presente modulo abilita il cliente di DKV ad accedere anche al servizio Telepass che verrà tuttavia disciplinato con apposito modulo. Il Telepass è il servizio che consente, attraverso l'utilizzo di un piccolo apparato collocato in modo semplice sul parabrezza del veicolo, di transitare nelle porte dedicate Telepass e di pagare il pedaggio senza fermarsi al casello.
13. Alla consegna della VIACARD/DKV da parte di DKV, il cliente riceverà un certificato di ricevimento che dovrà firmare legalmente e rispedire a DKV.
14. ASPI si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio VIACARD, Conseguentemente, DKV si riserva la facoltà di dismettere il servizio VIACARD/DKV stesso, dandone informativa ai propri clienti un mese prima della data della dismissione stessa. In tal caso il cliente di DKV è tenuto all'immediata restituzione della tessera secondo quanto previsto al precedente articolo 4.
15. DKV non si assume alcuna responsabilità per uso improprio di una VIACARD/DKV da parte del cliente. Ogni relativa competenza continuerà ad essere addebitata a quest'ultimo.
16. Il rapporto contrattuale può essere risolto:
 - a) dal cliente di DKV secondo le condizioni generali di DKV;
 - b) da DKV, in ogni caso di accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture, in caso di utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti Norme e Condizioni del servizio, di uso fraudolento della VIACARD/DKV per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto, di mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrimento della VIACARD/DKV, di errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto.
17. Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale VIACARD/DKV e nell'ipotesi di dismissione del servizio di cui al precedente art. 14, il cliente di DKV è tenuto immediatamente dalla ricezione

della relativa comunicazione, alla restituzione della VIACARD/DKV a DKV per raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti della tessera VIACARD/DKV non riconsegnata saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.

18. ASPI e DKV possono modificare le Norme e Condizioni VIACARD/DKV per adeguare il servizio a sopravvenute esigenze di natura amministrativa/gestionale; la stessa DKV dovrà darne preventiva comunicazione al cliente. Le eventuali variazioni relative ai compensi e/o alle maggiorazioni dovute a DKV per il servizio VIACARD/DKV, saranno comunicate al cliente di DKV da parte di DKV. Le variazioni, che derivano dall'aumento dei compensi, così come deliberato da ASPI, non legittimano il cliente di DKV a sollevare obiezioni. In tali casi sarà precisata da DKV la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il cliente di DKV di recedere dal servizio VIACARD/DKV.
19. Il cliente di DKV è tenuto a pagare a DKV gli importi dovuti ai sensi dei precedenti articoli più l'IVA applicabile.

20. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi all'uso delle tessere VIACARD e/o del Telepass alle stesse associate sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo ed elettronico - da DKV e da ASPI per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Tali dati personali saranno comunicati da ASPI alle società concessionarie autostradali, presso i cui impianti sarà possibile utilizzare dette VIACARD e apparati Telepass, ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

I dati personali del cliente, raccolti e conservati in banche dati di DKV e ASPI, non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, se non nei casi previsti dal contratto (comunicazioni ai titolari delle infrastrutture ove il TELEPASS è accettato per la gestione degli accessi) e comunque nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite. Inoltre, ASPI, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali all'erogazione del servizio richiesto, ove necessario, potrà effettuare i predetti trattamenti anche per il tramite di altre società del Gruppo Autostrade o terze, di volta in volta preventivamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Si informa, altresì, che le stazioni di ASPI sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di mancato pagamento del pedaggio o di cliente di DKV sprovvisto del titolo di entrata o che impegni gli impianti di stazione in maniera impropria o con apparato non correttamente funzionante, registra automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l'espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall'art. 176 D.L. 285/1992.

Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e il recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati.

Titolare del trattamento è Autostrade per l'Italia Spa, come sopra individuata e Responsabili del trattamento sono:

- per la gestione del rapporto contrattuale e per le attività amministrative il Responsabile della Direzione Commerciale di ASPI ed EssediEsse Società di Servizi Spa, con sede in Roma, Via Bergamini 50.
- per la gestione dei mancati pagamenti del pedaggio e le conseguenti riprese video, di cui al precedente capoverso, il Responsabile della Direzione Esercizio di ASPI e la suindicata EssediEsse Società di Servizi Spa.

21. La compilazione e la sottoscrizione nel sottostante spazio riservato alla firma, mediante la quale viene espresso il consenso alle presenti norme e condizioni di DKV per il servizio VIACARD/DKV, sono necessarie unicamente ai fini della

costituzione del rapporto negoziale. Le successive variazioni e gli adattamenti delle presenti disposizioni acquireranno efficacia anche senza la sottoscrizione da parte del cliente di DKV come previsto dalle condizioni generali di DKV e a tale scopo si richiama il contenuto del seguente art. 22.

22. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme e condizioni, saranno applicabili, a titolo integrativo, le condizioni generali di DKV.

Data

Timbro della ditta/cliente DKV

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano, vengono espressamente approvati i seguenti articoli: 2 (obblighi e responsabilità per l'uso e/o l'alterazione della tessera), 3 (responsabilità per l'utilizzo della tessera) 4, 5, 6, 7 (divieto di utilizzo), 9 (facoltà di modifica della Quota associativa annua), 14 (facoltà di revoca), 15, 16 e 17 (risoluzione del rapporto), 18 (modifica delle norme e condizioni), 20 (informativa sul trattamento delle informazioni), 21, 22

Data

Timbro della ditta/cliente DKV